

I Regimi Fiscali Agevolati

IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
OBBLIGHI CONTABILI - DICHIARATIVI E PREVIDENZIALI



IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

OBBLIGHI CONTABILI -DICHICIARATIVI E PREVIDENZIALI

Regimi contabili e fiscali

I regimi contabili attualmente in vigore sono i seguenti:

- regime di contabilità semplificata;
- regime di contabilità ordinaria;
- regimi agevolati

Regimi fiscali agevolati

- regime dei minimi fino al 31.12.2015, ma in vigore fino ad esaurimento del quinquennio ovvero al compimento del 35° anno di età - regime fiscale di vantaggio per l'impresitoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex D.L. 98/2011, art. 27, co. 1 e 2, conv. con modif. dalla L. 111/2011);
- regime forfetario «start up»: in vigore dall'1.1.2016;
- regime forfettario in vigore dall'1.1.2015 e successive modifiche.

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età

Regime fiscale dal 1° dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2015 /scadenza naturale

Art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, introduce il « regime dei nuovi minimi» con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani o di coloro che perdono il lavoro.

L'art. 1, co. 5489 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto un nuovo regime forfetario per i contribuenti **persone fisiche esercenti** attività d'impresa, **arti o professioni**, che sostituisce il regime dei minimi di cui all'art. 1, co. 96115 e 117, L. 24.12.2007, n. 244 e di cui all'art. 27, co. 1 e D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111.

Tuttavia il decreto «Milleproroghe» (D.L. 192/2014 conv. con modif. con L. 11/2015) ha prorogato a tutto il 2015 il regime dei minimi precedentemente abrogato dalla Legge di Stabilità 2015. Dal periodo d'imposta 2016 non è più possibile optare per tale regime.

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età Ambito soggettivo e temporale

Il «regime dei nuovi minimi» era applicabile, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:

› intraprendono una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo;



applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, fino al compimento del 35° anno di età.

L'Agenzia delle Entrate con la C.M. 8.4.2016, n. 12/E ha precisato che, nonostante la soppressione del regime a decorrere dal 2016, i contribuenti che avevano iniziato ad avvalersi di tale regime fiscale di vantaggio potranno continuare ad adottarlo per il periodo che residua al compimento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età Requisiti

art. 1, co. 96-99, L. 244/2007 e dall'art. 2, D.M. 2.1.2008

anno solare precedente:

- ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
- no cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, ai servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali e ai trattati e accordi internazionali ;
- no spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50, 1, lett. c) e cbis), D.P.R. 917/1986, anche assunti a progetto, programma di lavoro o fase di esso
- no somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, co. 2, lett. c), D.P.R. 917/1986.

triennio precedente

- non abbiano acquistato beni strumentali (anche da privati), anche in leasing, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età

.... Requisiti

Nonché le nuove condizioni introdotte dal co. 2, art. 27, D.L. 6.7.2011, n. 98:


- il contribuente non deve aver esercitato, **nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività**, alcuna attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (compresa quella sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa), esclusa la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o della professione.
- qualora l'attività sia il proseguimento di attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a € 30.000.

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età

.... Soggetti esclusi


Non possono accedere al regime dei contribuenti minimi:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Iva;
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono:
 - fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all'art. 10, co. 1, 8), D.P.R. 633/1972;
 - mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, 1, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29.10.1993, n. 427;
- gli imprenditori individuali ed i **professionisti** che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986 o in S.r.l., che si trovano nel regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116, D.P.R. 917/1986



la C.M. 7/E/2008 ha precisato che le cause di esclusione vanno verificate al momento di applicazione del regime e non nell'anno precedente all'ingresso nello stesso

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età Determinazione del reddito



Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età Determinazione del reddito

PRINCIPIO DI CASSA



Devono essere "sospesi" anche gli ammortamenti dei beni già posseduti al momento di ingresso nel regime dei nuovi minimi e in parte non ancora ammortizzati, in quanto non determinano un'uscita monetaria; le quote residue potranno essere dedotte al ritorno nel regime ordinario, naturalmente se il bene non è stato nel frattempo ceduto o dismesso.

- DEDUCIBILITÀ TOTALE DELL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, IVA INCLUSA.
- DEDUCIBILITÀ PER INTERO ANCHE LE SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI (SE INERENTI)(Circolare 12/E del 19.02.2008).
- NON RILEVANO NEMMENO LE RIPARTIZIONI DI COSTI PREVISTE DAL TUIR (ECCEDEZZA MANUTENZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ECC.) CHE VENGONO DEDOTTE INTERAMENTE NELL'ANNO DEL PAGAMENTO.
- DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DEI CANONI DI LEASING (salvo la limitata deducibilità, se relativi a beni promiscui) – DEDUCIBILI LE RATE PAGATE IVA INCLUSA INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA.
- DEDUCIBILITÀ AL 50% DELLE SPESE RELATIVE A BENI PROMISCUI (carburanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia).

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età Determinazione del reddito

Concorrono alla formazione del reddito

- le plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di beni relativi all'impresa, **arte o professione** acquistati nel periodo di vigenza del regime, nonché, le sopravvenienze attive e passive, per l'intero corrispettivo.
- le plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessioni di beni acquistati prima dell'ingresso nel regime dei minimi, concorreranno per la differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato. Nel caso di incasso rateizzato del corrispettivo di cessione, concorreranno a formare il reddito le sole rate incassate al netto della proporzionale quota di costo non ammortizzato.

NB: In deroga allo stretto principio di cassa, concorrono a formare il reddito anche i ricavi e le plusvalenze relative ai beni destinati al consumo personale o familiare (autoconsumo) dell'esercente impresa **arte o professione**, ancorché sia assente la manifestazione finanziaria.

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età Determinazione del reddito

Contributi previdenziali

Dal reddito così determinato si possono dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.

Si osserva che il reddito calcolato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva rileva per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge.

I contributi dovranno essere dedotti prioritariamente dal di lavoro autonomo nei limiti in cui trovano capienza nel reddito stesso, e solo l'eventuale eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente al quale il reddito calcolato con le regole del regime in esame, non concorre.

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età Imposta sostitutiva

Il reddito determinato nel rispetto delle regole precedenti, è soggetto ad un' IMPOSTA SOSTITUTIVA dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5%

NB: il reddito dei nuovi contribuenti minimi, in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Ciò comporta che, in assenza di altri redditi, non saranno scomputabili gli oneri deducibili e detraibili diversi dai contributi obbligatori che hanno trovato capienza nel reddito d'impresa o di lavoro autonomo (spese mediche, assicurazioni, interessi sui mutui, detrazione 36% e 55% per lavori edili e risparmio energetico, tasse universitarie, assegni al coniuge separato o divorziato, fondi pensione, contributi assistenza sanitaria, canoni di locazione, asili nido, ecc...) che transitano abitualmente dal quadro RP, e non saranno utilizzabili le detrazioni dall'imposta lorda (per carichi di famiglia, per lavoro dipendente o pensione, ecc.).

Per contro, il reddito dei contribuenti minimi è rilevante ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non va considerato ai fini delle altre detrazioni fiscali (lavoro dipendente e assimilati, pensione, ecc..)

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età Adempimenti e semplificazioni

I nuovi contribuenti minimi ai fini delle imposte dirette:

- devono conservare i documenti ricevuti ed emessi.

sono destinatari delle seguenti semplificazioni ai fini delle imposte dirette ed IRAP:

- Esonero dalla registrazione, tenuta delle scritture contabili e dei documenti

- Esclusione dall'assoggettamento a Studi di settore e parametri/ISA con conseguente esonero dalla compilazione dei relativi modelli.

- Esenzione dall'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.), con conseguente esonero dall'obbligo di dichiarazione.

- Esclusione dall'assoggettamento a qualunque Ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta

Tuttavia, ai fini reddituali, deve essere presentata annualmente la dichiarazione dei redditi,


mentre ai fini Iva,

- esonero dal versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti.

Regime dei minimi in vigore fino al 31 dicembre 2015 o al raggiungimento del quinquennio o al compimento del 35° anno di età Fuoriuscita dal regime....

Il nuovo regime dei contribuenti minimi cessa:

- dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni ovvero si verifica una delle condizioni previste dalla legge istitutiva.
- in caso di superamento per oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi (€ 30.000).



contribuente deve ricostruire gli adempimenti contabili fin dal 1° gennaio, applicare l'Iva con i criteri e gli adempimenti ordinari per gli importi eccedenti il limite di € 30.000, procedere al versamento dell'Iva conseguente alla riliquidazione del periodo antecedente al superamento in sede di dichiarazione annuale, nonché determinare gli imponibili Iva ed Irpef con criteri ordinari nella stessa dichiarazione annuale.

Regime forfetario

Legge istitutiva del regime: 23/12/2014 n. 190 art. 1 commi da 54 a 89 in vigore dal 1° gennaio 2015

(modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016: L. 28/12/2015 n. 208, art. 1, commi da 111 a 113 e successivamente dalla legge di Bilancio 2019: L. 30/12/2018 n. 145 art. 1, commi da 9 a 11 e ancora dalla Legge di Bilancio 2020: L. 27/12/2019 n. 160)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Determinazione forfetaria del reddito
- Aliquota imposta sostitutiva 15% (ridotta al 5% nei primi cinque anni a determinate condizioni)

Regime forfetario

Modifiche al regime forfetario dall'1.1.2019

L'art. 1, co. 911 della L. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) ha apportato delle rilevanti **modifiche** al **regime forfetario**

➤ **regime naturale**, per le persone fisiche esercenti attività di impresa o **di lavoro autonomo** con **ricavi** o **compensi** fino ad **€ 65.000** conseguiti nell'anno precedente.

SOGGETTI GIA' IN ATTIVITA': comportamento concludente + segnalazione nell'ultima dichiarazione iva

SOGGETTI CHE INIZIANO L'ATTIVITA': segnalazione in sede di inizio attività

➤ **soppressi** alcuni **requisiti** di accesso precedentemente previsti:

❖ spese sostenute per l'**impiego** di **lavoratori**, che non dovevano essere superiori ad **€ 5.000** (**€ 20.000** a decorrere dall'**1.1.2020**) **lordi annui** a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60 del D.P.R. 917/1986;

❖ costo complessivo dei **beni strumentali** che al lordo dell'ammortamento **non** doveva essere **superiore**, al 31 dicembre dell'anno precedente, ad **€ 20.000**.

Regime forfetario

Modifiche al regime forfetario dall'1.1.2020

La L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto delle modifiche al regime forfetario a decorrere dall'**1.1.2020** :

- mantenimento del **limite di ricavi o compensi** dell'anno precedente pari ad **€ 65.000 per qualsiasi codice ATECO**
- **reintroduzione** del limite ora pari ad € 20.000 relativo alle spese per lavoro dipendente e collaboratori.
- **reintroduzione** della clausola di esclusione dal regime forfetario (in vigore fino al 31.12.2018) per i soggetti che possiedono **redditi da lavoro dipendente** o assimilati a quelli di lavoro dipendente **eccedenti** l'importo di **€ 30.000**. Tale importo non va ragguagliato ad anno;
- **riduzione di un anno** del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, D.P.R. 600/1973 per i soggetti in **regime forfetario** che utilizzeranno la fatturazione elettronica;
- **Rilevanza** del reddito prodotto dal soggetto in **regime forfetario** (che compila solo il quadro LM e non il quadro RN della dichiarazione dei redditi) ai fini dell'ammontare del reddito complessivo per il **riconoscimento/determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici** di qualsiasi titolo anche non fiscali.

Regime forfetario ... Ricapitolando ...

Possono accedere al **regime forfetario** le persone fisiche esercenti attività di impresa/lavoro autonomo che:

- nell'anno solare precedente, hanno conseguito **ricavi** ovvero percepito **compensi**, ragguagliati ad anno, nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno, per un **importo non superiore ad € 65.000**. Qualora un soggetto abbia più attività occorrerà fare riferimento alla **somma dei ricavi delle diverse attività** esercitate.

La verifica sull'anno precedente va effettuata utilizzando il criterio di cassa per coloro che già utilizzavano un regime forfetario o dei minimi o il regime ordinario per i redditi di lavoro autonomo; le imprese che, invece, erano nel regime ordinario utilizzano il criterio di competenza.

NB: Qualora il limite sia superato in corso d'anno, la fuoriuscita si verificherebbe solo dal successivo periodo di imposta (e mai dall'anno stesso, come avveniva per il regime dei minimi di cui alla L. 244/2007 e nel regime di vantaggio per coloro che superavano i limiti di oltre il 50%).

Regime forfetario Requisiti

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 10.4.2019, n. 9/E, ha chiarito che:

- ❖ nell'ambito dei ricavi/compensi che concorrono al raggiungimento del limite di € 65.000 vanno ricompresi i ricavi/compensi **complessivamente** conseguiti prescindendo dalla **specificità attività** a cui si riferiscono.
- ❖ vanno ricompresi ai fini del calcolo del limite anche i proventi conseguiti quali i diritti d'autore, in quanto equiparati ai redditi di lavoro autonomo.
- ❖ non rilevano, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dei ricavi/compensi, gli ulteriori componenti positivi («adeguamento»), indicati in dichiarazione, per «migliorare» il proprio profilo di affidabilità (modello ISA)

Regime forfetario Comunicazione

In caso di inizio dell'attività è possibile avvalersi del regime forfetario comunicando nella **dichiarazione di inizio di attività** ai fini Iva (modello AA9/12) di presumere la sussistenza dei **requisiti** previsti per il regime forfetario.

La C.M. 10/E del 4 aprile 2016 ha chiarito che:

- la comunicazione di inizio attività **non** ha valore di **opzione**, in quanto il regime forfetario è un **regime naturale**. L'omessa indicazione dell'intenzione di adottare il regime forfetario **non preclude** l'accesso al regime, ma per tale violazione è **applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000** ex art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997;
- per i **contribuenti** già in attività, **non** è prevista alcuna **comunicazione** (preventiva/successiva), in quanto in caso di presenza dei requisiti il regime forfetario è un **regime naturale**. I soggetti che fino all'anno precedente applicavano un regime che prevedeva l'assoggettamento ad Iva con obbligo di presentazione della dichiarazione annuale (regime ordinario) sono obbligati a **compilare** lo specifico **rigo** nel **quadro VA** di tale dichiarazione al fine di comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione Iva precedente all'adozione del regime forfetario.

Regime forfetario comunicazione

C.M. 9/E/2019: essendo il regime forfetario un **regime naturale**, il passaggio a tale regime avviene senza dover fare **alcuna comunicazione**, né **opzione**

I soggetti in possesso dei **requisiti** previsti per il **regime forfetario** ma che non intendono fruirne possono esercitare l'**opzione** per un **altro regime fiscale** (regime semplificato ovvero ordinario) mediante **comportamento concludente** e compilando il **quadro VO** della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata; tale opzione è valida per un periodo **minimo di 3 anni** e successivamente di anno in anno fino alla revoca (art. 1, co. 70, L. 190/2014).

Regime forfetario

.... Cause di esclusione

- Soggetti che si avvalgono di REGIMI SPECIALI AI FINI IVA (es. Agenzie di viaggi; rivenditori di beni usati)
- Soggetti NON RESIDENTI
- Soggetti che effettuano CESSIONI DI FABBRICATI, TERRENI EDIFICABILI O MEZZI DI TRASPORTO NUOVI nei confronti di soggetti UE
- SOCI di società di persone o di associazioni professionali
- Soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, SRL le quali esercitano ATTIVITA' economiche direttamente o indirettamente RICONDUCEBILI a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa o arti o professioni
- Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di DATORI DI LAVORO con i quali siano in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei DUE PRECEDENTI PERIODI DI IMPOSTA, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
- Persone fisiche che nell'anno precedente abbiano impiegato lavoratori dipendenti o assimilati per un costo lordo complessivo superiore a € 20.000,00
- Persone fisiche che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) per un importo superiore a € 30.000,00

Regime forfetario

.... Cause di esclusione

In merito al possesso di una **partecipazione di controllo** di un **S.r.l.** l'Agenda delle Entrate, con la C.M. 10.4.2019, n. 9/E, ha precisato che

- il momento in cui la **causa ostativa** relativa al possesso di partecipazioni in S.r.l., assume rilevanza è l'**anno** di applicazione del **regime** e non l'anno precedente;
- è possibile applicare il regime forfetario a condizione che il contribuente provveda a **rimuovere** la **causa ostativa** nell'**anno precedente** a quello di applicazione del regime. Così pure se un contribuente in regime forfetario nell'anno 2021 acquista una quota di S.r.l. di controllo, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo (anno 2022).
- per quanto riguarda le **S.r.l.**, è stato chiarito che **non** è più prevista un'**incompatibilità assoluta**, ma l'incompatibilità va verificata solo se vi è il controllo della società e se l'attività è riconducibile a quella svolta come contribuente forfetario.
- per individuare la riconducibilità o meno all'attività svolta dalla S.r.l. o associazione in partecipazione con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo all'**attività effettivamente svolta**, indipendentemente dal codice Ateco dichiarato. In presenza di **due codici attività** appartenenti alla medesima Sezione Ateco, la riconducibilità diretta o indiretta delle **due attività** sussiste nel caso in cui il soggetto forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla S.r.l. direttamente o indirettamente controllata.

con riferimento alle **società di persone**, la causa ostativa **non** opera a condizione che il soggetto, nell'**anno precedente** a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla (cessione di partecipazione).

Regime forfetario Cause di esclusione

Una nuova condizione introdotta riguarda l'esercizio dell'attività svolta da parte di un soggetto che intende applicare il regime forfetario; infatti, **non** possono avvalersi del regime **forfetario**, coloro la cui **attività** sia esercitata **prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono **in corso rapporto di lavori** o siano **intercorsi** nei **2 precedenti periodi d'imposta**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di **pratica obbligatorio** per l'esercizio di una professione.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E del 10.4.2019 ha precisato che:

- › i **parametri** cui fare riferimento per determinare la **prevalenza** sono i **ricavi conseguiti/compensi percepiti**. Il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto. Pertanto, la causa ostativa scatta se i ricavi conseguiti/compensi percepiti nell'anno nei confronti dei datori di lavoro /soggetti a essi riconducibili siano superiori al 50%;
- › la **verifica** della prevalenza va effettuata al termine del periodo d'imposta.

Regime forfetario Cause di esclusione


Sul punto l'AE
Circ. 9/E

la **causa ostativa** non riguarda i pensionati, qualora il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge, mentre scatta in caso di interruzione del rapporto di lavoro (**licenziamento, dimissioni**) e di prosecuzione con il regime forfetario con l'ex datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente allo stesso riconducibili dell'esercizio prevalente dell'attività d'impresa o di **lavoro autonomo**.

I **revisori** e i **sindaci di società** non rientrano nell'ambito di applicazione della causa ostativa, vista la natura dell'attività svolta (C.M. 10.4.2019, n. 9/E).

Regime forfetario

.... Determinazione dell'imponibile....



Regime forfetario Imposta sostitutiva



Il versamento dell'**imposta sostitutiva** è effettuato negli stessi **termini** e con le medesime **modalità** previste per il **versamento** dell'**imposta** sul **reddito** delle **persone fisiche**.

Regime «start up»

La L. 145/2018 non ha modificato le previgenti agevolazioni previste per i soggetti che iniziano una nuova attività. La L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha esteso la disciplina per le nuove attività ai soggetti **cd. «startup»** prevedendo un'**aliquota ridotta** nella misura del **5%** per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi (**5 anni**).

REQUISITI:

- **non aver esercitato**, nei **3 anni precedenti**, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività non costituisca mera **prosecuzione di altra attività precedentemente** svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'**ammontare dei ricavi/compensi** del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Regime forfetario

.... Adempimenti e semplificazioni....

ai fini delle imposte sui redditi

Esonero dagli obblighi di **registrazione** e tenuta delle **scritture contabili**. Devono, però, conservare i **documenti** ricevuti ed emessi ai sensi dell'art. 22, D.P.R. 600/1973 [CFF · 6322] e presentare la **dichiarazione** dei **redditi** nei **termini** e con le **modalità** previste dal D.P.R. 322/1998.

Esonero dalla **ritenuta d'acconto**

NB: A decorrere dall'1.1.2019, l'art. 6, D.L. 34/2019 («decreto Crescita») ha previsto che i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973)..

Esclusione dall'applicazione **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**

Regime forfetario

.... Adempimenti e semplificazioni....

Ai fini Iva

Esonero dal versamento dell'Iva e da tutti gli altri adempimenti previsti dal D.P.R. 633/1972.

Gli **adempimenti esclusi** sono:

- › la **registrazione delle fatture emesse**;
- › la **registrazione dei corrispettivi**;
- › la **registrazione degli acquisti**;
- › la **liquidazione periodica** dell'Iva ed il relativo **versamento**;
- › la **tenuta e conservazione dei registri e documenti**, fatta eccezione per le **fatture** di acquisto e le **bollette doganali** di importazione;
- › la **dichiarazione e comunicazione annuale Iva**.

NB: Sulle fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime forfetario **non** deve essere addebitata l'**Iva** (e quindi non possono detrarre l'Iva sugli acquisti), ma indicata la normativa di riferimento ed assolta l'imposta di bollo, attualmente prevista nella misura di € 2, se la fattura è di importo superiore ad € 77,47.

Regime forfetario Adempimenti e semplificazioni....

Per gli **acquisti**/prestazioni ricevute

- possono richiedere **copia cartacea** della fattura elettronica (come previsto per i «privati tenuti
- numerazione e conservazione
- **non** hanno l'**obbligo** di **conservare elettronicamente** le fatture ricevute, a **meno che** non abbiano **comunicato** al cedente/prestatore il proprio **indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario).

Regime forfetario Adempimenti e semplificazioni....

I contribuenti in regime forfetario sono **esonerati**, salvo scelta contraria, dagli **obblighi di fatturazione elettronica** per le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di **privati** ex art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015, mentre restano **obbligati** ad emettere le proprie fatture elettroniche nei confronti delle **Pubbliche Amministrazioni**.

La richiesta del Governo di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfetario è arrivata dalla Commissione europea a dicembre 2021. **La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea del 17 dicembre 2021.** Al momento, però, l'obbligo non è ancora operativo: serve prima l'emanazione di una norma ad hoc.

Regime forfetario

Passaggio dal regime ordinario a quello forfetario

Il co. 61, art. 1, L. 190/2014, prevede la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19bis.2 del D.P.R. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.



i contribuenti, che intendono operare il passaggio dal regime ordinario al forfetario, dovranno effettuare la corrispondente rettifica dell'Iva detratta in precedenza sui beni e servizi ad uso pluriennale.

Tale rettifica dovrà essere così calcolata:

- › beni strumentali (ad eccezione degli immobili), in relazione ai quinti dell'imposta e agli anni rimanenti alla conclusione del quinquennio di acquisto/utilizzo del bene;
- › beni strumentali immobili, in decimi dell'imposta, prendendo in considerazione gli anni mancanti al decennio di tutela fiscale;
- › rimanenze e servizi non ancora utilizzati, con riferimento al totale complessivo dell'Iva a credito detratta al momento dell'acquisto;
- › canoni leasing anticipati o maxicanoni iniziali, in relazione al periodo contrattuale residuo.

LA RETTIFICA DELL'IVA VA ESEGUITA NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE.

Regime forfetario Fuoriuscita

La perdita del requisito di accesso, ovvero la verifica di una causa di esclusione determina la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento ex art. 1, co. 71, L. 190/2014; questo vale anche in presenza di un accertamento di venuto definitivo che constati la perdita di una delle condizioni citate.

Redditi di lavoro autonomo e relativa dichiarazione Modello di dichiarazione dei Redditi

Con riferimento ai redditi dell'anno, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi devono presentare la dichiarazione dei redditi Modello Redditi ed effettuare direttamente i relativi versamenti:

- › attività di lavoro autonomo abituale, devono compilare il Quadro RE – Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni del Modello Redditi Persone fisiche;
- › attività di lavoro autonomo occasionale, devono compilare il Quadro RL – Redditi diversi, del Modello Redditi Persone fisiche;
- › **attività di lavoro autonomo abituale in regime forfettario (Sezione n. 2), ovvero per i lavoratori autonomi in regime di vantaggio (Sezione n. 1) devono compilare il Quadro LM del Modello Redditi Persone fisiche;**
- › attività di collaborazione coordinata e continuativa, devono compilare il Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati del Redditi Persone fisiche;
- › gli studi associati devono compilare il Quadro RE – Redditi di lavoro autonomo del Modello Redditi Società di persone ed equiparate.

Redditi forfetari – quadro LM

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito <input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Autonomo <input checked="" type="checkbox"/> Impresa familiare	LM21	Incidenza espositiva art. 24		Anzianità espositiva art. 27		Percentuale art. 22	
	LM22	Codice attività	Coefficiente redditivo	Componenti positivi		Diritto Azione Correlata	
		1	2	3	4	5	6
	LM23				.00	.00	.00
	LM24				.00	.00	.00
	LM25				.00	.00	.00
	LM26				.00	.00	.00
	LM27				.00	.00	.00
				Artigiani e commercianti		Categorie espositive art. 22	
	LM34	Reddito lordo			1	2	
				.00	.00	.00	
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali				1	2	
					.00	.00	
LM36	Reddito netto						.00
			Artigiani e commercianti		Categorie espositive art. 22		
LM37	Perdite progressive		1	2	3		
			.00	.00	.00		
			Misure limitate 80%		Misure Flessi		
		3	4	5	6		
			.00	.00	.00	.00	
LM38	Reddito al netto delle perdite soggette ad imposta sostitutiva						.00
LM39	Imposta sostitutiva						.00

Risposte a quesiti in tema di Regime forfetario

IL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
OBBLIGHI CONTABILI - DICHIARATIVI E PREVIDENZIALI



Regime forfetario – Recupero della ritenuta d'acconto erroneamente versata

Nel 2020 un operatore sanitario con partita Iva – L. 190/2014 – ha emesso fatture per circa € 25.000, applicando la ritenuta d'acconto, ma senza tenere alcuna contabilità. Nel 2021 il contribuente ha continuato ad emettere fatture senza applicazione della ritenuta d'acconto. Operando nel regime contabile forfetario, nel Quadro LM, come potrebbe recuperare le ritenute d'acconto erroneamente versate nel 2019?

È prevista una specifica procedura per recuperare le ritenute erroneamente versate. Esse vanno indicate nel rigo LM 41 («ritenute consorzio») e, in tal modo, sarà possibile utilizzarle a riduzione dell'imposta sostitutiva dovuta.

Regime forfetario – Libri e regimi contabili

I beni strumentali di un contribuente forfetario dal 2019, soggetti ad ammortamento fino al periodo d'imposta 2018, all'entrata nel regime vengono sospesi: questo significa che la quota di ammortamento deve comunque essere calcolata anche per gli anni di vigenza del forfait (quindi non considerata ai fini del reddito in quanto ininfluente) oppure è il processo di ammortamento stesso che deve essere sospeso, riprendendolo nel momento dell'accesso al regime ordinario (in pratica congelando il processo stesso dell'ammortamento per il periodo del regime forfetario)?

Con il passaggio al regime forfetario non risultano più deducibili le quote di ammortamento. Per i beni strumentali acquistati prima dell'applicazione del regime forfetario si applica l'indeducibilità dell'ammortamento in costanza del regime forfetario e la rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre dell'anno di applicazione del regime ordinario ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza se avviene successivamente al passaggio al regime ordinario. L'eventuale plusvalenza/minusvalenza realizzata durante il regime forfetario è irrilevante

Regime forfetario – Detrazione delle spese per interventi volti al risparmio energetico

Un professionista con partita Iva ha aderito al regime forfetario con l'imposta sostitutiva dell'Irpef al 15% ed un volume d'affari che non supera € 65.000. Lo scorso anno ha sostenuto delle spese per la sostituzione degli infissi. Può detrarre le spese al 50% previste per il risparmio energetico? Altrimenti, come può recuperare una parte delle spese sostenute? È possibile cedere il credito ad un familiare convivente?

Nel caso di specie, il diritto alla detrazione non compete. Il regime forfetario prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, per cui di fatto quest'ultima viene azzerata. I contribuenti in regime di flat tax, quindi, non hanno imposte da abbattere. Ne consegue che non possono fruire della detrazione del 50%/65% per le spese di risparmio energetico (art. 1, co. 67, della L. 145/2018, Legge di Bilancio per il 2019; si veda anche la Guida al risparmio energetico sul sito www.agenziaentrate.it), se non hanno altri redditi. Non è nemmeno possibile cedere il diritto alla detrazione al familiare in quanto quest'ultimo avrebbe dovuto sostenere direttamente le spese per fruire della detrazione (bonifici eseguiti e fatture intestate).

Regime forfetario – Esonero dalla presentazione della dichiarazione sostituti d'imposta

Nel 2020 è stato pagato un professionista in regime forfetario (unico percipiente dell'anno), senza effettuare la ritenuta, e nel mese di febbraio è stata inviata la Certificazione Unica, tramite intermediario. Si chiede se si debba presentare anche la dichiarazione sostituti d'imposta, senza alcun dato, in quanto l'unico percipiente era un contribuente forfetario.

Il contribuente che ha la soggettività di sostituto d'imposta e che corrisponde compensi professionali ad un lavoratore autonomo in regime forfetario (di cui alla L. 190/2014), è esonerato dall'indicazione delle correlate informazioni nella dichiarazione sostituti d'imposta (nonché dalla presentazione di quest'ultimo, se non obbligato verso altri sostituiti), essendo sufficiente il monitoraggio attraverso gli adempimenti propri della Certificazione Unica.

Passaggio del professionista nel regime forfetario – Avviso di parcella

Un professionista in regime ordinario ha emesso nel mese di dicembre 2020 avvisi di parcella, indicandovi Iva e ritenuta d'acconto. Tali avvisi vengono saldati a febbraio 2021, quando il professionista, ricorrendone i presupposti, è transitato al regime forfetario. Come deve comportarsi ai fini Iva? L'incasso e il conseguente versamento comporterebbero l'obbligo di inviare la dichiarazione Iva per un anno in cui si è nel regime forfetario. Gli converrebbe, invece, in assenza del pagamento entro dicembre, rimettere l'avviso di parcella a febbraio 2021, senza indicare Iva e ritenuta? È un comportamento corretto, pur considerando che le prestazioni sono state eseguite in un anno in cui era concessa la detrazione dell'Iva sugli acquisti? Se il professionista avesse emesso direttamente la fattura, non ci sarebbero problemi (se non relativamente alla ritenuta, ma già chiariti dall'Agenzia delle Entrate), ma come si deve comportare con l'avviso di parcella?

L'invio dell'avviso di parcella è una semplice comunicazione priva di effetti fiscali, in quanto il professionista può attendere di emettere la fattura ai fini Iva fino al momento del pagamento del corrispettivo. Se ciò avviene quando il professionista stesso è transitato al regime forfetario, la fattura dev'essere emessa senza addebito di Iva e senza esecuzione di ritenuta a titolo di acconto. In altri termini, la fattura non è in alcun modo vincolata nel suo contenuto dal fatto che sia stato precedentemente inviato un avviso di parcella. Diverso sarebbe stato se il professionista, pur in assenza di pagamento, avesse emesso, durante l'applicazione del regime ordinario, la vera e propria fattura, con la quale avrebbe realizzato il momento imponibile ai fini Iva, con conseguente obbligo del cliente di versare l'Iva esposta. L'invio dell'avviso di parcella non produce effetti fiscali, ma sarà opportuno che il professionista avvisi il proprio cliente del venir meno degli addebiti per l'Iva e la ritenuta d'acconto, transitando al regime forfetario.

Regime forfetario – Assegno di esodo

Un soggetto percepisce nel corso dell'anno 2020 un assegno di esodo di cui all'art. 4, L. 92/2012, per un importo lordo superiore a € 30.000. Il contribuente nel corso del 2021 vorrebbe aprire la partita Iva e aderire al regime forfetario. Si chiede se sia corretto considerare tale reddito equiparato ad una pensione e, pertanto, causa ostativa per accedere al regime forfetario.

L'art. 51, D.P.R. 917/1986 stabilisce che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo per cespiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Ciò premesso si ritiene che l'assegno ricevuto a titolo di incentivo all'esodo sia da considerare a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente. Poiché l'importo ricevuto annualmente supera la soglia di € 30.000 si concretizza una causa ostativa all'ingresso nel regime forfetario.

Regime forfetario – Socio di S.r.l. e lavoratore autonomo

Una S.r.l., che svolge attività nel settore dell'edilizia, è composta da due soci, coniugi, dei quali uno detiene la partecipazione al 30% e l'altro al 70%. Il socio con partecipazione al 30% svolge anche attività di lavoro autonomo come geometra. Si chiede di sapere se quest'ultimo, in relazione all'attività di lavoro autonomo, possa adottare il regime forfetario per la sua attività professionale.

È vietata l'applicazione del regime agevolato ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza: › del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione; › dell'esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Si evidenzia, inoltre, come l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 10 aprile 2019, n. 9/E abbia avuto modo di precisare che non saranno ritenute «attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili» tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in assenza di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, anche nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni o servizi non fossero fiscalmente deducibili. Pertanto, qualora il geometra non emetta alcuna fattura alla s.r.l. viene meno una delle due condizioni che devono essere compresenti, in quanto non vi sono acquisti di beni ovvero di servizi da parte della S.r.l. nei confronti della persona fisica in regime forfetario e, in tal caso, non sarebbe preclusa l'applicazione del regime agevolato.

Regime forfetario – Attività all'estero

Un contribuente, che inizia un'attività in regime forfetario, può beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi cinque anni di attività, come previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 190/2014, nel caso in cui abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività all'estero?

Si ritiene che, qualora il contribuente sia sempre stato residente in Italia, non possa beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota relativa all'imposta sostitutiva per i primi cinque anni di attività. L'art. 1, co. 65, L. 190/2014, infatti, stabilisce che per fruire dell'agevolazione il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, altra attività artistica, professionale, anche in forma associata o familiare senza ulteriori specificazioni a riguardo.

Regime Forfetario – Professionista locatore

Un ingegnere è anche proprietario di un immobile strumentale (categoria catastale A/10) che concede parzialmente in locazione con contratti regolarmente registrati. Per i canoni incassati emette fattura. Sino al periodo d'imposta 2018, essendo in regime Iva ordinario, tali fatture venivano emesse in esenzione Iva ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 633/1972. Le somme incassate sono state dichiarate nel Quadro RE del Modello Redditi PF tra gli altri ricavi. Dal periodo d'imposta 2019 il professionista rientra nel regime forfetario, in quanto i compensi complessivamente conseguiti non superano i limiti previsti dalla norma. Le somme percepite per tali locazioni potranno continuare ad essere dichiarate congiuntamente ai compensi professionali (in questo caso nel Quadro LM) oppure dovranno essere dichiarate tra i redditi da fabbricati (Quadro RB)? In tal caso non dovranno più essere fatturate, facendo riferimento ai contratti di locazione registrati?

I canoni di locazione – se vengono ritratti da un immobile che, ancorché rientrante nella categoria catastale A/10, non assume una qualificazione strumentale per l'esercizio dell'attività svolta dal contribuente in regime forfetario – vanno assoggettati a tassazione come redditi di natura fondiaria da dichiarare nel Quadro RB del Modello Redditi PF del locatore e non nel Quadro LM. In questa evenienza, pertanto, l'incasso dei canoni di locazione non andrà supportato dall'emissione di alcuna fattura.

Calcolo degli acconti in caso di passaggio al regime forfetario

Un consulente informatico, che nel 2021 passa dal regime semplificato al regime forfetario, come calcola gli acconti nel Modello Redditi 2021 PF, dato che la tassazione risulterà ridotta?

Il calcolo dell'acconto 2021 viene eseguito non considerando il debito per imposta sostitutiva, in quanto non esiste un dato storico di imposta sostitutiva 2019. Per l'acconto normale Irpef, in assenza di altri redditi rispetto a quello professionale, esso potrà essere omesso oppure ricalcolato in diminuzione, tenendo conto che nel 2020 il reddito complessivo non accoglierà più al suo interno il reddito professionale, ma solo altri eventuali redditi della persona fisica.

Regime forfetario – Deduzione dei contributi

Un medico inizia l'attività ad ottobre 2020, optando per il regime forfetario. Per lo stesso anno determina un reddito lordo di € 2.000. Il soggetto può essere considerato fiscalmente a carico dei genitori? Quest'ultimi possono dedurre i contributi ENPAM versati prima di aprire la partita Iva oppure devono essere dedotti dal reddito professionale forfetario del medico?

Poiché il reddito, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, conseguito dal figlio nel periodo d'imposta 2020 in regime forfetario è contenuto nel previsto limite di € 4.000, il medico potrà essere considerato fiscalmente a carico del genitore. I contributi previdenziali, poiché in ogni caso attinenti all'attività professionale, vanno dedotti preventivamente dal contribuente in regime forfetario fino a capienza del relativo reddito. La parte che eccede la deduzione può essere attribuita al genitore di cui è fiscalmente a carico.

Regime forfetario – Detenzione di partecipazione societaria non qualificata

Un ingegnere con partita Iva individuale aderisce al regime forfetario e, contemporaneamente, possiede una quota di partecipazione non qualificata nella società di ingegneria Alfa S.r.l. Premesso che non è amministratore, presta consulenza a tale società e da essa trae la maggior parte del proprio fatturato. Tale situazione potrebbe configurare un'ipotesi di potenziale elusione fiscale, visto e considerato che si sposta reddito imponibile da una tassazione Ires del 24% per la Alfa S.r.l. ad una tassazione sostitutiva al 15% per il professionista individuale che è socio, seppur non qualificato, della stessa Alfa S.r.l. a cui fattura le prestazioni?

Il professionista che fattura alla società ma non ne detiene il controllo non manifesta alcun elemento che possa mettere in dubbio la corretta applicazione del regime forfetario. Il legislatore, infatti ha istituito la causa ostativa di cui all'art. 1, co. 57, lett. d), L. 190/2014 che prevede il requisito del controllo della società (sebbene nell'accezione molto ampia intesa dalla C.M. 10.4.2019, n. 9/E, cioè` tutte le ipotesi contemplate nell'art. 2359 c.c.). Solo con una relazione di controllo tra soggetto che fattura e soggetto che deduce il costo si può realizzare, infatti, la fattispecie elusiva di trasferire utile da un soggetto ad un altro (nel presupposto che siano soggetti solidali tra loro) che beneficia di un'aliquota ridotta.

Fuoriuscita dal regime forfetario

Sono un dottore commercialista ed esercito tale attività sia in forma individuale che come socio di controllo di una S.T.P. S.r.l. che svolge la stessa attività. Il mio coniuge esercita in forma individuale, in regime forfetario, l'attività di «elaborazione elettronica di dati contabili» e riceve compensi per la sua collaborazione allo studio sia da me come professionista che dalla S.T.P. Srl. Si chiede se i suddetti compensi possano essere ancora fatturati in regime forfetario sia al sottoscritto che alla S.T.P. S.r.l., oppure il mio coniuge debba, a decorrere dal 2021, uscire dal suddetto regime.

In merito si ritiene che, fatto salvo il rispetto della soglia di ricavi/compensi di € 65.000, il coniuge possa continuare a fatturare le prestazioni in regime forfetario se, nei due precedenti periodi di imposta, non sia intercorso un rapporto di lavoro con il committente, e se il fatturato conseguito non provenga prevalentemente da collaborazioni nei confronti dell'ex datore o da soggetti ad esso riconducibili direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e dell'articolo 5, comma 5, D.P.R. 917/1986. La verifica del requisito va effettuata al termine del periodo d'imposta, e la prevalenza va intesa in senso assoluto, cioè i ricavi/compensi derivanti dalle prestazioni erogate verso l'ex datore non devono eccedere la metà del fatturato totale dell'esercizio.

Fuoriuscita dal regime forfettario – Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio

Un professionista ha avuto accesso per la prima volta al regime forfettario a partire dall'anno 2020. Nel 2019 ha sostenuto spese per il recupero del patrimonio edilizio che sta recuperando in forma di detrazione di imposta nel proprio modello Redditi. Visto che, optando per il regime forfettario, il contribuente perde la possibilità di detrarre tali spese, si chiede se può essere considerato alla pari di un contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell'agevolazione in uno o più anni, potendo, quindi, beneficiare della detrazione nei successivi periodi d'imposta, qualora esca dal regime forfettario, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente?

Le agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio sono detrazioni Irpef, pertanto i soggetti che conseguono esclusivamente redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non possono beneficiare della detrazione. Tuttavia, nel caso di specie, si ritiene applicabile quanto chiarito nella C.M. 31.5.2019, n. 13/E (che richiama la precedente C.M. 12.5.2000, n. 95, § 2.1.2). In tale occasione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che «il contribuente che, anche per incapacienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d'imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l'agevolazione può, comunque, fruire dell'agevolazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente». Pertanto, il contribuente che fuoriesca dal regime forfettario potrà riprendere la detrazione per il recupero edilizio per le rate rimanenti, «perdendo» quelle che sarebbero spettate durante l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Regime forfetario - Indennizzo per mancato proseguimento della collaborazione

Un titolare di partita Iva in regime forfetario da anni collabora come freelance con una casa editrice. Il contratto di collaborazione è terminato il 31 dicembre 2020. In ragione del lungo periodo di collaborazione, seppur non previsto dal contratto, la casa editrice ha proposto un importo ad indennizzo del mancato proseguimento dell'attività di collaborazione. Si chiede se questo indennizzo rientri nel calcolo del limite massimo di fatturato del regime forfetario (€ 65.000).

È da ritenere che, in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali relativamente all'indennità corrisposta dall'azienda a favore del contribuente titolare di partita Iva in regime forfetario, tale indennità costituisca reddito della stessa categoria di quello percepito. Infatti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del Dpr 917/1986, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi [...] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Pertanto, si ritiene che tale indennità corrisposta dovrebbe rientrare nel calcolo del limite massimo di fatturato ai fini della permanenza nel regime forfetario.

Regime forfetario - Imposta sostitutiva versata in eccesso

Un professionista iscritto alla Gestione Separata Inps ha iniziato la propria attività nel 2019. Pur rispettando i requisiti previsti dalla normativa sul regime forfetario per poter applicare l'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva al 5%, per errore è stata invece applicata l'aliquota del 15%. Sarebbe ora possibile per il professionista avere un rimborso delle tasse pagate in eccedenza presentando per l'anno d'imposta 2019 la dichiarazione dei redditi integrativa?

Si ritiene che il professionista, in presenza dei requisiti che consentono l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 5%, possa presentare dichiarazione integrativa in relazione al periodo d'imposta 2019. Con la dichiarazione integrativa il contribuente può evidenziare anche il credito derivante dalle eccedenze di versamento, il quale può essere riportato negli anni successivi ovvero richiesto a rimborso.



**L'ISCRIZIONE A
CASSA FORENSE**



L'ISCRIZIONE ALLA CASSA

Art. 21, comma 8 e 9 L. n. 247/2012



«L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense»
«La Cassa.. Con proprio regolamento determina ... i minimi contributivi dovuti ... eventuali condizioni temporanee di esenzione, o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo»

Regolamento di attuazione

1) L'iscrizione rimane facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati (abilitati o meno al patrocinio)

2) Tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali forensi sono iscritti d'ufficio alla Cassa a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia parametro reddituale

ISCRIZIONE FACOLTATIVA

Gli iscritti al Reg. praticanti possono iscriversi per tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento della Laurea ad eccezione di quelli in cui abbiano per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato

RETRODATAZIONE

Gli iscritti agli Albi possono, entro 6 mesi dalla comunicazione della delibera di iscrizione alla Cassa, presentare domanda di retrodatazione per gli anni di praticantato (massimo 5)

ULTRAQUARANTENNI

Gli iscritti agli Albi ultraquarantenni, entro 6 mesi dalla comunicazione della delibera di iscrizione, possono ottenere che l'iscrizione stessa retroceda a data anteriore al 40°anno, con il pagamento di una speciale contribuzione

CANCELLAZIONE DALLA CASSA

ISCRITTI PRATICANTI

Disposta su domanda del professionista o d'ufficio alla scadenza del periodo di praticantato non seguita da iscrizione all'Albo ordinario

ISCRITTI ALBO

Disposta d'ufficio a decorrere dalla data della delibera di cancellazione da tutti gli albi forensi o di sospensione dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20, comma 2 L. 247/2012.

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA MODELLO 5

CHI DEVE INVIARLA?

QUANDO ?

**TUTTI GLI AVVOCATI ISCRITTI
AGLI ALBI PROFESSIONALI E I
PRATICANTI ISCRITTI ALLA
CASSA**

**ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI
ANNO, A DECORRERE DA QUELLO
SUCCESSIVO ALL'ISCRIZIONE**

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA MODELLO 5

COME SI INVIA?

**IN VIA TELEMATICA PER IL TRAMITE
DEL SITO INTERNET**

WWW.CASSAFORENSE.IT

A CHE SERVE?

**CON IL MODELLO 5, IL
PROFESSIONISTA COMUNICA,
ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI
CIASCUN ANNO, IL REDDITO
PROFESSIONALE DICHIARATO
AI FINI DELL'IRPEF ED IL
VOLUME DI AFFARI IVA**

E POI?

**OCCORRE PAGARE IN
AUTOLIQUIDAZIONE GLI EVENTUALI
CONTRIBUTI DOVUTI IN ECCEDEXA
RISPETTO AI MINIMI,
IN 2 RATE CON SCADENZA ENTRO IL
31 LUGLIO ED ENTRO IL 31
DICEMBRE.
IL MANCATO O TARDIVO
INVIO DEL MOD. 5 COMPORTA
L'APPLICAZIONE DI SANZIONI**

I CONTRIBUTI



I CONTRIBUTI

SOGGETTIVO

INTEGRATIVO

DI MATERNITA'

**SOGGETTIVO
MODULARE
VOLONTARIO**

CONTRIBUTI MINIMI

Tutti gli iscritti alla Cassa devono corrispondere i contributi minimi, soggettivo, integrativo e di maternità, a mezzo MAV autogenerati dal sito (4 rate)

**CONTRIBUTO MINIMO
SOGGETTIVO 2022**

€ 2.945,00

**CONTRIBUTO MINIMO
INTEGRATIVO 2022**

Abrogato per il quinquennio 2018/2022

**CONTRIBUTO MINIMO
MATERNITA' 2022**

€ ?

N.B: Rispetto a tale regola generale esistono alcune eccezioni che comportano esoneri o riduzioni dell'importo (neo iscritti, pensionati di vecchiaia, ecc.)

IL MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPORTA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI.

ISCRITTI

**CONTRIBUTO
SOGGETTIVO**

**15% SUL REDDITO
PROFESSIONALE
dichiarato ai fini
Irpef entro il “tetto
reddituale”
annualmente stabilito**

**3% sul reddito
eccedente il
“tetto reddituale”**

**CONTRIBUTO
INTEGRATIVO**

**4% del volume
d'affari,
ripetibile nei
confronti
del cliente**

**CONTRIBUTO
DI MATERNITA'**

**annualmente
stabilito in misura
fissa**

**IL MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPORTA
L'APPLICAZIONE DI SANZIONI.**

I PENSIONATI DI VECCHIAIA ATTIVI

A regime dovranno corrispondere il contributo soggettivo nella misura ridotta del 7,50%, il contributo integrativo nella misura del 4% e il contributo di maternità.

I PENSIONATI DI INVALIDITA'

Sono obbligati ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.

**IL MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
COMPORTA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI.**



AGEVOLAZIONI NEO ISCRITTI INFRA 35ENNI

**CONTRIBUTO
SOGGETTIVO
MINIMO**

ridotto al 50% per
i primi 6 anni

**CONTRIBUTO
INTEGRATIVO
MINIMO**

Abrogato per il quinquennio 2018/2022

AGEVOLAZIONI NEO ISCRITTI PRIMI OTTO ANNI ISCRIZIONE ALBO/CASSA

**CONTRIBUTO
SOGGETTIVO
MINIMO**

ridotto al 50%
indipendentemente dall'età



Valenza previdenziale 6
mesi

AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI CON REDDITI INFERIORI AI PARAMETRI

Per i primi otto anni di iscrizione Albo/Cassa anche non consecutivi i professionisti con redditi ai fini Irpef inferiori alla soglia attuale (euro 10.300,00) versano il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto.

In questo caso sarà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità ai fini dell'anzianità contributiva, ferma la possibilità, nello stesso arco temporale dei primi otto anni e comunque non oltre il 31 dicembre successivo all'ottavo anno di iscrizione, di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito. In tal ultimo caso l'annualità contributiva verrà riconosciuta integralmente.

Resta comunque garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare anche in caso di pagamento ridotto.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI

Nei casi particolari ex art. 21 comma 7 L. 247/2012

- per un solo anno nell'arco dell'intera vita professionale o per 3 anni in caso di più maternità o adozioni. In ogni caso non è possibile ottenere più di 3 esoneri**
- gli anni oggetto di esonero sono interamente validi ai fini previdenziali e assistenziali**
- restano sempre dovuti i contributi in autoliquidazione su reddito professionale e volume d'affari e il contributo di maternità**